



**Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare**

riunito nella camera di consiglio del giorno 05/11/2016 nelle persone di:

Dott. Alida Paluchowski	Presidente REL.
Dott. Francesca Mammone	Giudice
Dott. Federico Rolfi	Giudice

DECRETO

Rilevato che con ricorso depositato in data 21.04.2016 _____
nella sua qualità di legale rappresentante ed A.D. _____

MANZONI, 30 in esecuzione di delibera presa in data 28.06.2016 ex art. 152 e di delibera del consiglio in data 11.04.2016 _____ ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente ha depositato il 4.07.2016 domanda completa;

ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

ritenuto che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria seguita a plurimi provvedimenti di richiesta di chiarimenti e di integrazioni documentali risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:

- la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:
- presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che ha debiti che superano i 150.000 di euro _____;
- ricorre, inoltre una situazione di gravissima crisi non altrimenti solubile, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente, e deducibile e comprensibile appieno solo se si esamina la storia della società. Dalle osservazioni puntuali che nella precedente procedura di concordato preventivo in continuità del 2015, conclusasi con la revoca ai sensi dell'art. 179 l.f., erano state eseguite dai commissari nella relazione 172 infatti emerge che: il decremento subito dai Ricavi di vendita, accompagnato dall'aumento del Capitale circolante – effetto questo subito dall'impresa a seguito dell'incapacità della stessa di incassare i propri crediti – hanno determinato una progressiva riduzione del *cash*



Conc r.g. n. 61-2016

flow generato dalla gestione operativa o caratteristica dell'impresa, con la conseguente riduzione del *cash flow* da porre al servizio del rimborso del finanziamento e della sua remunerazione .omissis La crisi che ha colpito l'impresa ha avuto una prima manifestazione di natura economica: la consistente perdita di fatturato che ha innescato la caduta dei margini lordi di contribuzione e la perdita dell'equilibrio economico, con costi operativi superiori ai ricavi monetari. La crisi economica si è ben presto trasformata in una crisi anche finanziaria a causa della conseguente contrazione dei flussi finanziari in entrata, incapaci di controbilanciare i flussi finanziari in uscita, legati al rispetto degli obblighi di pagamento assunti dall'impresa, con la conseguente perdita dell'equilibrio finanziario, con uscite monetarie superiori alle entrate monetarie. All'incapacità di fronteggiare gli impegni di pagamento è seguita la perdita di fiducia da parte di fornitori e finanziatori e in generale di tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo, i quali hanno ridotto le linee di credito, acuendo la crisi economica, stante l'impossibilità di alimentare il processo produttivo, in una spirale autoalimentante di effetti negativi a vari livelli della gestione.”

Prima di descrivere l'operazione di composizione della crisi che la società offre ai suoi creditori, per la seconda volta nel giro di un anno circa, si impone la **ricostruzione delle radici della crisi** attraverso la quale è comprensibile anche la **storia della società** e si esprime un giudizio che questo collegio condivide sulla operazione cardine da cui l'indebitamento è nato, che spiega, anche la fiducia che lo stesso Tribunale, implicitamente ha dimostrato alla società. Il debito più rilevante insoddisfatto è conseguenza delle operazioni che avevano determinato la nascita della stessa Axitea come è oggi e dell'assunzione di un debito verso il sistema creditizio assai ingente derivante da un finanziamento in pool a seguito di una operazione di *Leveraged Buy-Out* [LBO] o più precisamente di una operazione di *Reverse Merger Leveraged Buy-Out*, nella quale la società *target* della quale viene acquisito il controllo, incorpora mediante fusione inversa la propria controllante, che normalmente è una società di nuova costituzione (*new.co*). La fusione della *target* e della *new.co* – dando luogo alla “confusione” dei patrimoni – ha l'effetto di porre l'indebitamento contratto dalla *new.co* per acquisire la partecipazione nella *target*, in capo a quest'ultima, il cui patrimonio costituisce garanzia del debito e ne assicura il rimborso attraverso l'aspettativa di futuri *cash flow* generati dalla gestione operativa.

Questa operazione, che consente all'investitore di acquisire “a leva” il controllo di una società operativa generatrice di cassa, sfruttando il patrimonio e/o la liquidità generata dalla *target* ha trovato riconoscimento nell'ordinamento giuridico con l'introduzione dell'art. 2501-*bis* del Codice Civile, che detta una disciplina *ad hoc* per le fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento, caratterizzate dalla presenza di una società che ha contratto debiti per acquisire il controllo di un'altra società, il cui patrimonio, per effetto della fusione, viene a costituire garanzia generica e/o fonte di rimborso di detti debiti.

Considerato che il *business* della vigilanza è un settore *labour intensive*, caratterizzato, cioè, dalla prevalenza della manodopera rispetto agli investimenti in strutture tecnico-produttive, come emerge esaminando la composizione dell'attivo patrimoniale della Società, è evidente che, la norma, nel prevedere che il patrimonio originario della *target* costituisca oggetto di garanzia – effetto questo che discenderebbe comunque dalla fusione – ha inteso porre come condizione di applicabilità della particolare disciplina, tra le altre, la condizione che il patrimonio originario



Conc r.g. n. 61-2016

della new.co. non possa da solo fornire una sufficiente garanzia patrimoniale per il rimborso del debito contratto per l'acquisizione.

Nella operazione di *Leveraged Buy-Out* considerata, non era il patrimonio della *target* a costituire oggetto di garanzia, bensì i *cash flow* attesi, vale a dire la ragionevole aspettativa che la *target* generasse, nell'esercizio dell'attività d'impresa, consistenti flussi di cassa idonei ad assicurare il pagamento delle passività, sia contratte per l'operazione di acquisizione, sia preesistenti, proprie della *target*.

Poiché siffatte operazioni sono spesso connotate da un elemento di potenziale pericolosità, in quanto possono condurre alla acquisizione di una società in assenza di risorse proprie, gravando di debiti la società *target*, sulla base di un intento meramente speculativo, il legislatore ha previsto una serie di presidi, sia nell'interesse dei creditori della *target*, che dell'interesse dei soci di minoranza di quest'ultima e di quello pubblico ad un ordinato svolgimento delle relazioni commerciali, prevedendo un contenuto qualificato del progetto di fusione, che deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione, la relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente, che deve procedere alla revisione dei dati contabili posti a base di tali valutazioni finanziarie, la previsione di un piano economico - finanziario, con indicazione delle modalità e dei tempi di rimborso integrale del debito legato al finanziamento dell'acquisizione, la relazione degli esperti che attestino la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.

Tali presidi hanno la funzione di porre in capo agli amministratori una precisa responsabilità in caso di *default* della società *target* a seguito dell'eccessivo indebitamento, qualora l'operazione di acquisizione, in una prospettiva *ex ante*, cioè nella prospettiva degli amministratori che in quel determinato momento hanno valutato la sussistenza delle condizioni per dare seguito alla operazione di acquisizione mediante indebitamento, dovesse mettere in luce la irragionevolezza delle assunzioni poste a base del piano economico finanziario elaborato per verificare la capacità di rimborso del debito, mediante i *cash flow* generati dalla società operativa, ovvero perché l'operazione risultava imprudente e in tutti questi casi, sarà possibile riconoscere in capo agli amministratori che hanno dato seguito all'operazione profili di responsabilità.

Il finanziamento di una operazione di *private equity* è normalmente suddiviso in tranches in funzione della *seniority* ovvero del posto occupato da ogni tranche di debito rispetto alle altre in caso di *default* dell'impresa *target* e in funzione della finalità operativa (finanziamento dell'acquisizione, del capitale circolante, degli investimenti).

La parte del finanziamento dedicata al sostegno dell'acquisizione prende il nome di "*Senior Debt tranche A – Acquisition financing*", garantita essenzialmente dalle aspettative sui *cash flows* futuri della *target*. Questo tipo di finanziamento è garantito oltre che da pegno su specifiche attività della *target*, anche dal pegno sulle azioni della *target* e del socio di controllo.

L'ammontare del finanziamento viene solitamente definito in funzione di un multiplo dell'Ebitda medio prospettico della *target*. Il contratto di finanziamento individua generalmente una serie di parametri o indicatori di performance finanziaria (*covenants*), il cui mancato rispetto può innescare un meccanismo di risoluzione del contratto di finanziamento.

Un'altra parte del finanziamento, che prende il nome di *Senior debt tranche A2 – Refinancing facility* – ha la finalità di "chiudere" i finanziamenti contratti in precedenza dalla *target*, così da



IL CASO.it

OMNIS

OMISS

IL CASO.it

- La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un **piano in continuità** così riassumibile:



Conc r.g. n. 61-2016

- a) Prosecuzione dell'attività tramite acquisizione di nuovi clienti, spostando il target di acquisizione a clienti più grandi e strutturati, che consentano contratti con durata e redditività maggiore, i cui corrispettivi siano più facilmente esigibili, perché non completamente micronizzati e perché le controparti sono più facilmente solvibili ed affidabili;
- b) Passaggio dell'attività sempre più verso la sorveglianza telematica tramite apparecchiature e ciò al fine di ridurre i costi di personale rendere i margini migliori;
- c) Riorganizzazione competitiva del lavoro, Ristrutturazione del debito, riduzione dei costi ecc. ____;
- d) Rifi naziamento della società tramite nuova finanza resa da società partecipata dal medesimo Fondo socio unico, denominata _____, per euro 15. 362.717 sotto forma di linea di credito infruttifera liberamente utilizzabile _____;
- e) Finanziamento tramite i flussi della produzione che continua ;
- f) Rinuncia del socio unico al rimborso dei finanziamenti per euro 13. 808.025 ;
- g) Conversione in equity dei crediti delle società riconducibili al fondo socio unico _____ per l'IVA 2013 e parte del 2014, inoltre _____ per 758.075 per il pagamento di fornitori strategici nella precedente procedura, _____ per 2.575.357 per management fees e la _____ per 4,999.000 euro di lva 2015, società che ovviamente non votano in ossequio al 177 l.f. novellato.

h) Il piano si articola in 5 anni sino al 2021

Tale piano supporta la seguente proposta ai creditori che non contiene una suddivisione in classi del chirografo:

- i) Pagamento integrale delle spese prededucibili del precedente concordato _____, e di quello attuale, e dei relativi crediti pari rispettivamente ad euro 590.834, + 1.654.200;
- j) Pagamento integrale dei soli privilegiati bancari assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 46 TUB, nei limiti del valore dei beni che sono ricompresi in quel privilegio pari a euro 291.000;
- k) Pagamento integrale dei dipendenti per i crediti di cui al 2751 bis n. 1 (ivi compreso l'Erario per ritenute, INPS, INAIL, Enasarco,) pari ad euro $8472.512 + 1034431 + 12735.130 = 22.242.073 + 465.916 + 3907.287 = 26.615.276$.
- l) Pagamento integrale dell'IVA per il periodo di imposta 2016 ed integrale per il capitale, interessi e sanzioni al 10 % del 2014(il 2015 è stato oggetto di pagamento da parte di un terzo facente parte del gruppo che verrà tacitato non in denaro ma con mezzi di partecipazione al capitale della risanata società) pari ad euro 12.672.555;
- m) Pagamento della percentuale del 12,65 % in favore dei chirografari (tra essi inseriti anche i privilegiati declassati in virtù della quasi impossidenza attuale



Conc r.g. n. 61-2016

della società, sul punto si veda la motivazione più oltre) ammontanti a euro 115.044.112, di cui viene pagato nell'arco temporale del piano euro 14.553.080,16, si è già detto che gli altri chirografari infragruppo sono pagati con titoli partecipativi (ciò appare di evidente convenienza posto che una parte relevantissima sarebbe privilegiata).

- la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall.;
- Ai sensi della legge 132 del 2015 la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. Nel caso specifico essa è indicata in modo chiarissimo ed esplicito;
- Trattandosi di un **concordato in continuità** il Collegio reputa che tale **utilità debba essere considerata vincolante**, per consentire al professionista designato ex art. 67 l.f. in modo chiaro ed attendibile un reale giudizio di strumentalità della prosecuzione dell'attività di impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori (giudizio che si ritiene possa essere formulato tramite la comparazione dei flussi assicurati nel periodo dalla prosecuzione di attività e del piano industriale esposto e quelli generati dalla liquidazione dei beni che non vengono ceduti nella prospettazione del piano nell'ambito della procedura concorsuale). Sul punto il giudizio è facilitato molto nel caso che qui interessa, dalla considerazione che allo stato la società, secondo i risultati della relazione 160 secondo comma ha in tutto un patrimonio liquidabile pari ad euro 1.868.000 circa, il che rende evidente che quasi qualsiasi soluzione è maggiormente conveniente della soluzione liquidatoria fallimentare, concordataria o esecutiva che sia.
- Il Collegio si è anche interrogato sulla falcidiabilità dei creditori privilegiati anteriori all'IVA, proposta dalla società, visto che la nuova finanza viene conferita dal socio per consentire la continuazione dell'attività tipica della concordataria ed in prospettiva essa si incorporerà nel patrimonio sociale attraverso i flussi che si determineranno e saranno frutto di essa. In proposito ha raggiunto il convincimento che la regola generale del 160 comma 2 del rispetto dell'ordine delle prelazioni, che è indefettibile nel concordato liquidatorio, salvo l'apporto di nuova finanza che può essere utilizzata anche in apparente violazione di tale ordine, proprio perché non promana dal patrimonio del debitore e non è vincolata a garantirne le obbligazioni, debba essere intesa nel concordato in continuità come operativamente limitata, nel tempo, alla data della presentazione della domanda di concordato e nella "dimensione applicativa" al patrimonio della concordataria esistente a quella data. Il parametro che costituisce il limite di riferibilità per appurare se vi sia violazione o meno dell'ordine della prelazione o se la stessa sia degradata e, quindi venuta meno e incorporata nei chirografi, è il momento della presentazione della domanda perché ciò che è valutabile ai fini della capienza in sede di redazione del piano è solo il patrimonio attuale della



Conc r.g. n. 61-2016

società e solo esso sarebbe passibile di azioni esecutive o di collocazione sul mercato al cui risultato si dovrebbe comparare l'offerta formulata dalla società per appurare se essa lede il privilegio o meno. E' evidente che tale comparazione non può essere condotta con il patrimonio che residuerà al termine di 5 anni di piano caratterizzato da reinvestimenti, eseguiti con finanza esterna, sia perché esso è indeterminato per definizione, sia, soprattutto, perché esso, senza la nuova finanza che nel caso in esame è di oltre 15.000.000, non potrebbe certo avere quelle dimensioni che presumibilmente avrà, e probabilmente non sussisterebbe per nulla, visto che in assenza di concordato non vi è alcuna alternativa al fallimento. Tale convincimento è sostenuto sotto il profilo letterale anche dalla formulazione del punto c dell'art. 186 bis, là ove afferma che il piano può prevedere, fermo restando quanto disposto dall'art. 160 comma 2, cioè la falcidiabilità del credito privilegiato previo deposito di apposita relazione di valutazione della capienza del patrimonio e della sua destinazione a garanzia dei crediti privilegiati, che attesti che il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria sino ad un anno dalla omologa per il pagamento. Se infatti il pagamento deve avvenire al più entro un anno, è evidente che il momento di riferimento delle valutazioni non può che essere quello della presentazione della domanda di concordato e non ciò che avverrà al termine del piano 5 anni più tardi.

- Ciò chiarito, poiché i privilegi non troverebbero nessuna capienza autonoma, posto che il patrimonio da solo è inferiore alle prededuzioni delle due procedure sommate, che superano i 2,2 milioni a fronte di un patrimonio di milioni 1,8, non par dubbio che il pagamento loro offerto appare corretto ed anche conveniente.
- La **relazione del professionista** idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (i) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle best practices. La relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto. Soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.
- La relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;
- In particolare, trattandosi di concordato in continuità gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al **miglior interesse dei creditori** sono, come si è detto convincenti visto che l'alternativa liquidatoria e fallimentare consentirebbe al più di coprire in



parte solo le due predeuzioni ed in relazione ai creditori successivi ai lavoratori che vengono integralmente pagati (non lo sarebbero affatto nell'ipotesi fallimentare,) non vi sarebbe la benchè minima speranza di incasso. Di contro in questa prospettazione l'apporto finanziario rilevante di è certo quindi ci sono fondate prospettive di un miglioramento delle chances di incasso che passano da 0 al 12,65 % per tutti i chirografari con un beneficio economico monetario dalla continuità che l'attestatore quantifica in 54.000.000 di euro prudenzialmente (cfr. pag. 81 della relazione) . In proposito il business plan e il piano di approvvigionamento dei flussi prodotto con l'ultima produzione dalla società (docc. 32 33) risultano in ipotesi convincenti e sembra ragionevolmente sostenibile che il trend dell'attività economica possa potenzialmente essere, alla luce degli appalti aggiudicati, delle molteplici gare alle quali la società sta partecipando, dei risparmi posti in essere e realizzandi, della riorganizzazione produttiva in corso , quello descritto;

- In ordine alla analisi di sensitività del piano ed alla previsione di scenari diversi ed alternativi connessi al possibile variare di alcuni parametri (come il fatturato, i tempi di realizzo degli incassi, l'acquisizione di minori appalti rispetto ai previsti e la loro influenza sulla fattibilità del piano (stress test) si osserva che l'attestatore da pag. 115 ha evidenziato le criticità presentate dalla proposta chiarendo che il momento di maggiore stress sarà il dicembre 2020 quando verrà toccato il minimo di disponibilità finanziarie, sono state evidenziate dall'attestatore le circostanze di maggiore prudenza che hanno dettato la impostazione del presente business plan rispetto al precedente concordato, e la possibilità di porre in essere correttivi validi se i risultati dovessero presentare degli scostamenti. Nel complesso ha espresso un giudizio di coerenza logica e coerenza complessiva dell'elaborato business plan, sul quale ha chiarito che non può essere tecnicamente espresso un giudizio di positivo verificarsi di tutte le singole ipotesi previste , perché non attendibile come giudizio tecnico complessivo su nessun piano .Lo svilupparsi dell'attività nei prossimi mesi sarà in grado di dare elementi indiziari sulla attendibilità e fondatezza delle previsioni di continuità effettuate ed è dallo sviluppo ottenuto sino ad ora che lo stesso attestatore ha indotto la ragionevolezza delle ipotesi prospettate.
- Il debitore non ha provveduto a dividere i creditori in classi.
- Preso atto che si è indagato e posto in luce che le uniche " garanzie collaterali" per i creditori privilegiati , declassati a chirografari sono i pegni sui titoli di proprietà del socio, che non facendo parte del patrimonio della società avranno una sorte loro propria, si reputa opportuno che di essi siano resi edotti gli altri creditori ai fini delle loro valutazioni, benchè sia evidente, per la totale incapienza del patrimonio sociale che la soluzione concordataria è comunque in ipotesi quella più conveniente;
- Ritenuto che nell'ambito degli accertamenti demandati ai commissari, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere



Conc r.g. n. 61-2016

meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità, ivi comprese le possibili azioni instaurabili, benchè tale aspetto sembri essere già stato positivamente affrontato nell'ambito della 172 della passata procedura di cui si è dato conto in apertura di questo decreto, in tema di ragioni per cui alla società è stata concessa tanta fiducia e tempo;

- Il commissario giudiziale ha espresso su richiesta del g.d. parere positivo, seppure con alcune perplessità, poi chiarite di fronte all'istruttore dalla società;
- Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato e la sua evidente complessità induce a nominare una terna di commissari invece di un commissario unico, ciò nel duplice intento di migliorare l'efficienza dell'organo, in una procedura caratterizzata tendenzialmente da tempi molto contenuti e di migliorare la perequazione degli incarichi. Tale orientamento non è infatti escluso dalla legge e si ispira per analogia ad altre ipotesi e procedure ove il giudice si può avvalere di organi tecnici di gestione o liquidazione collegiali (dopo la entrata in vigore del decreto correttivo 169 del 2007 si possono ad esempio nominare più liquidatori per l'esecuzione della liquidazione nel concordato preventivo, mentre da anni ciò è possibile nelle amministrazioni straordinarie e nelle liquidazioni coatte amministrative). Il collegio di commissari delibera a maggioranza, in caso di disaccordo; esercita i poteri di rappresentanza tramite almeno due commissari congiuntamente; il suo compenso è pari al compenso di un organo monocratico, giacchè i compiti vengono svolti secondo il principio della migliore e più celere organizzazione del lavoro e non triplicando pedissequamente le stesse attività; ad ogni commissario spetta un terzo del compenso globale liquidato dal Tribunale. Nel caso specifico il Tribunale ritiene per economia di giudizi e migliore cura della procedura, al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenza maturato dai tre precedenti commissari che avevano già redatto la relazione 172 l.f. ed affrontato la votazione, di rinominare gli stessi, che perciò dovranno "saltare" il prossimo turno di assegnazione visto che, secondo il criterio automatico generale sono nominati in anticipo sul loro momento. La circostanza che abbiano poi già avuto un compenso liquidato, anche se non ancora corrisposto, per il primo incarico ed abbiano già redatto la 172 l.f., è elemento che verrà tenuto presente all'atto della liquidazione del loro compenso finale, a fini di equità.
- Visto l'art. 160, 161, 163, 166 e 186 bis l.f.
-

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa
30 difesa dall'organo delegato sarà;
- 2) DELEGA alla procedura il dott. Alida Paluchowski;
- 3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 28.02.2016 h. 12,00, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato. Il commissario deve depositare la sua relazione ex art. 172 almeno 45 giorni prima dell'adunanza.



Conc r.g. n. 61-2016

- 4) RAMMENTA che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012 (¹).
- 5) nomina Commissari Giudiziali, il
l'
- 6) stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di euro _38.000, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca Nazionale del Lavoro, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 l.f. ;
- 7) dispone che la società in concordato metta subito a disposizione dei commissari giudiziali le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 8) che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Tribunale di Milano sia sul seguente giornale *IL Corriere della Sera* e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 03/11/2016 .

IL CASO .it
Il Presidente
Dott. Alida Paluchowski

¹ (dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza ,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni , e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio ed inoltre che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f.).

